



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MANTERO, LA MURA, NUGNES, FATTORI,
DE PETRIS, DESSÌ, LANNUTTI, GRANATO, ABATE, ANGRISANI, CRUCIOLI,
LEZZI, MORONESE, DI MICCO, MININNO e CORRADO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 2021

Misure a sostegno del mantenimento dei livelli occupazionali e produttivi
a livello nazionale e di contrasto al fenomeno delle delocalizzazioni

ONOREVOLI SENATORI. – La grave crisi del tessuto economico e sociale italiano, con conseguenti drammatici effetti sui livelli occupazionali del Paese, spesso derivante anche dal fenomeno delle delocalizzazioni aziendali, ha assunto, negli ultimi anni, centrale rilevanza all'interno del dibattito politico e in tema di tutela dei diritti dei lavoratori. Il tema delle delocalizzazioni si è accentuato con la più recente pandemia mondiale da COVID-19, che ha investito il Paese producendo gravi ripercussioni negative su moltissimi settori produttivi e comportando altresì significative ricadute in termini economici, occupazionali e sociali, e che rischia di ipotecare pesantemente il futuro industriale e produttivo del Paese.

È necessario pertanto disciplinare, con il presente disegno di legge, il fenomeno delle cosiddette delocalizzazioni per evitare altresì interventi di natura puramente speculativa da parte di imprese, soprattutto multinazionali. Alla base delle delocalizzazioni e del depauperamento del tessuto produttivo italiano vi è anche il tema dei licenziamenti collettivi, legati alla globalizzazione del mercato industriale, uno dei fenomeni più importanti di questo ultimo secolo.

Si evidenzia come molte aziende abbiano beneficiato di incentivi statali collegati all'apertura di nuovi siti sul territorio italiano e proceduto poi in un secondo momento alla loro definitiva chiusura, avanzata tramite interruzioni totali di intere filiere produttive. Ciò è stato determinato anche indipendentemente da squilibri economici concernenti le medesime imprese. Infatti alcune aziende, la cui produzione è stata delocalizzata, dimostrano di avere profitti in attivo. Si tratta di chiusure anomale, in contrasto con l'arti-

colo 4 della Costituzione e talvolta provenienti da imprese che hanno fruito di interventi pubblici finalizzati alla ristrutturazione, alla riorganizzazione dell'impresa o al mantenimento dei livelli occupazionali. Le cause delle delocalizzazioni sono ben note: si trasferisce la produzione di intere filiere e produzioni di beni e servizi in siti locati in altri Paesi, a costi bassi sia in termini salariali che logistico-amministrativi, approfittando di una legislazione più permissiva in materia di tutela ambientale oppure, infine, dal trattamento fiscale agevolato verso gli investimenti stranieri.

L'articolo 41 della Costituzione garantisce la libera iniziativa economica privata, ma chiarisce altresì che essa « non debba svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà o alla dignità umana », ribadendo il dovere dello Stato italiano, sancito per Costituzione, di proteggere la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici.

Un caso emblematico e drammatico è costituito dalla procedura di licenziamento collettivo avviata dalla GKN di Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Essa – allo stato annullata per intervento del tribunale di Firenze con decreto emesso a seguito dell'azione proposta ai sensi dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori – si pone fuori dall'ordinamento ed in contrasto con l'ordine costituzionale e con la nozione di lavoro e di iniziativa economica delineati dalla Costituzione.

Tale palese violazione dei principi dell'ordinamento impone che vengano approntati appositi strumenti normativi per rendere effettiva la tutela dei diritti in gioco.

La suddetta vicenda, sostenuta da una grande mobilitazione popolare e operaia, ha goduto di una forte eco mediatica rendendo

necessaria la pronunzia, in tal senso, degli organi del Governo.

Si tratta infatti di fenomeni con ripercussioni catastrofiche per i lavoratori impiegati nei siti produttivi italiani, per l'economia del territorio, locale e nazionale, e che hanno già imposto al legislatore di intervenire sulla materia nell'ambito della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ai commi 60 e 61 dell'articolo 1, e con il capo II del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, cosiddetto « decreto dignità ».

Tali disposizioni legiferano per le imprese italiane e straniere, stanziate su territorio italiano che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale.

Se entro i tre anni dalla concessione, intendono promuovere delocalizzazioni delle produzioni in Paesi non membri dell'Unione europea comportando una riduzione del personale del 50 per cento, di contro, decadranno i benefici con obbligo di restituire le risorse economiche ottenute.

Tali disposizioni non hanno trovato concreta applicazione nella pratica, non producendo dunque gli effetti sperati, ma piuttosto hanno posto l'accento sull'inefficienza dell'apparato sanzionatorio.

Invero, le sanzioni attuate per l'inadempimento rispetto alle misure per la sua attuazione (le varie azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi di cui all'articolo 3, comma 2, della presente proposta) sono da intendersi di natura « economica », senza alcuna coerenza/conseguenza con la finalità fondamentale della legge, quella cioè di tutelare l'occupazione e consentire la prosecuzione delle attività produttive sul territorio nazionale, e nulla prevedono per i lavoratori direttamente colpiti dagli inadempimenti datoriali (si veda quanto previsto dal presente disegno di legge, articolo 4, commi 6 e 8, e articolo 5, comma 3).

Per questi motivi risulta necessario apportare modifiche sostanziali e di reale contrasto

allo smantellamento del tessuto produttivo nazionale. Urgente è assicurare continuità occupazionale come patrimonio collettivo da non sacrificare a mere logiche di mercato.

Sono necessarie norme chiare, cogenti e capaci di essere al contempo dissuasive per chi viola la procedura. L'articolo 1 annovera le finalità e l'ambito di applicazione, estendendolo alle imprese che abbiano aperto procedure di mobilità ai sensi della legge n. 223 del 1991. Viene eliminata la previsione errata che può dare origine ad un contenzioso infinito, anche in via amministrativa, sui requisiti di esclusione e addirittura « probabile crisi o insolvenza » del tutto discutibile e aleatoria.

L'articolo 2 disciplina gli obblighi informativi dell'azienda che intenda cessare la propria attività, con avvio di una procedura che deve necessariamente precedere quella eventuale di licenziamento collettivo ai sensi della legge n. 223 del 1991.

L'articolo 3 prevede l'obbligo per l'impresa interessata di elaborare un piano che primariamente garantisca il mantenimento dell'attività produttiva mediante la cessione dell'azienda o di compendi aziendali.

L'articolo 4 prevede la possibilità per la struttura per le crisi di impresa di non approvare il piano qualora l'azienda non sia in crisi. In ogni caso i licenziamenti comminati in assenza della presentazione del piano o qualora il piano escluda gli esuberi, sono nulli e costituiscono altresì condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge n. 300 del 1970.

All'articolo 5, comma 3 viene specificato che, fatta salva la nullità dei licenziamenti, il mancato rispetto del piano comporta la preclusione all'accesso a finanziamenti pubblici.

All'articolo 6 si prevede il diritto di prelazione nell'acquisizione dell'azienda da parte della cooperativa costituita dai lavoratori.

All'articolo 7 infine si fa salvo l'intervento, in ogni momento della procedura, da parte dello Stato per il tramite di Cassa depositi e prestiti Spa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità e ambito di applicazione)

1. Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle imprese che occupano almeno cento lavoratori a qualunque titolo utilizzati o impiegati nell'attività di impresa e che intendono procedere alla chiusura di un'unità produttiva situata nel territorio nazionale.

2. La procedura di cui alla presente legge si applica anche alle imprese che non soddisfano la soglia occupazionale di cui al comma 1 per aver effettuato licenziamenti collettivi ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei due anni precedenti l'avvio della procedura di cui alla presente legge.

3. Le procedure di riduzione del personale ai sensi della citata legge n. 223 del 1991 in corso restano sospese fino all'approvazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

Art. 2.

(Obblighi di informazione preventiva)

1. L'impresa di cui all'articolo 1 è tenuta a dare comunicazione per iscritto del progetto di chiusura del sito produttivo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), alla regione in cui è situato il sito produttivo e alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, o alle rappresentanze sindacali unita-

rie, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze, la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.

2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, la comunicazione preventiva indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative del progetto di chiusura, il numero e i profili professionali del personale a qualunque titolo utilizzato o impiegato nell'attività di impresa e il termine entro cui è prevista la chiusura.

3. Entro dieci giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, a richiesta delle organizzazioni sindacali di cui al medesimo comma 1, l'azienda è tenuta a fornire alle stesse la documentazione aziendale utile a comprendere la situazione patrimoniale dell'impresa e le cause che hanno contribuito a determinare il progetto di chiusura.

4. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata prima dell'eventuale avvio della procedura di licenziamento collettivo ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, il cui avvio è precluso per l'azienda fino al termine della procedura di cui alla presente legge.

Art. 3.

(Ricadute occupazionali ed economiche connesse alla chiusura)

1. Entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 2, l'impresa presenta alla struttura per le crisi d'impresa istituita, ai sensi dell'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il Ministero dello sviluppo

economico un piano avente per oggetto gli effetti occupazionali ed economici derivanti dalla chiusura del sito produttivo.

2. Il piano di cui al comma 1 indica:

a) le prospettive di cessione dell'azienda o dei compendi aziendali con finalità di continuazione dell'attività e garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali e dei trattamenti economici e normativi;

b) le prospettive di ricollocazione del personale in altri siti produttivi della medesima impresa, collocati a una distanza massima di 40 chilometri dal sito di cui si prospetta la chiusura, anche prevedendone ampliamenti ecologicamente sostenibili;

c) le azioni programmate per la salvaguardia dei livelli occupazionali e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali la ricollocazione presso altra impresa, le misure di politica attiva del lavoro, quali servizi di orientamento, assistenza alla ricollocazione, formazione e riqualificazione professionale, finalizzati alla rioccupazione;

d) gli eventuali progetti di riconversione del sito produttivo, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato. I progetti di riconversione di cui alla presente lettera devono considerare la possibilità di riconversione ecologica dell'azienda, con prosecuzione dell'attività e mantenimento della dimensione occupazionale;

e) i tempi, le fasi e le modalità di attuazione delle azioni previste.

3. Per l'elaborazione del piano di cui al comma 2, l'impresa consulta le rappresentanze sindacali aziendali, unitarie e le relative associazioni di categoria. In assenza delle predette rappresentanze, l'impresa consulta le associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e può avvalersi di soggetti specializzati in materia di gestione

aziendale, ricerca e attrazione di investimenti, politiche finanziarie e fiscali e di progettazione nell'ambito dei programmi di finanziamento europei, nazionali o regionali, nonché di figure esperte nella riconversione ecologica dell'industria.

Art. 4.

(Esame e approvazione del piano)

1. La struttura per le crisi d'impresa, entro trenta giorni dalla presentazione del piano di cui all'articolo 3, convoca l'impresa per l'esame, la discussione e l'eventuale modifica del piano stesso, con la partecipazione dell'ANPAL, della regione o delle regioni in cui hanno sede le unità produttive coinvolte dalla procedura di chiusura e delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1.

2. La struttura per le crisi d'impresa conclude l'esame del piano entro sessanta giorni dalla sua presentazione. Il termine per la conclusione dell'esame può essere prorogato di trenta giorni a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali o unitarie o delle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1.

3. La struttura per le crisi d'impresa, sentite le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 2, comma 1, e l'ANPAL, approva il piano qualora dall'esame complessivo delle azioni in esso contenute siano garantiti gli obiettivi di salvaguardia dei livelli occupazionali o di prosecuzione dell'attività produttiva mediante la rapida cessione dei compensi aziendali.

4. In assenza di una comprovata situazione di crisi o di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario ai sensi del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la struttura per le crisi d'impresa non approva il piano che preveda esuberi e richiede di riconfigurarli escludendo in ogni caso la possibilità di esuberi.

5. Nei casi in cui il piano preveda la cessione dell'azienda o dei compendi aziendali, la struttura per le crisi d'impresa, con l'ausilio del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, approva il piano dopo aver verificato la solidità economico-finanziaria dell'impresa cessionaria e previa presentazione da parte di quest'ultima di un piano industriale di lungo periodo che offra garanzie di conservazione dei posti di lavoro e applicazione dei medesimi trattamenti economici e normativi.

6. Il piano non può comunque essere approvato senza il consenso della maggioranza delle rappresentanze sindacali presenti in azienda o, in caso di loro assenza, senza il voto favorevole della maggioranza dei lavoratori dipendenti dell'azienda.

7. Con l'approvazione del piano l'impresa assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate e di effettuare le comunicazioni previste ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 5.

8. I licenziamenti eventualmente intimati in violazione dell'articolo 2, comma 4, della presente legge prima dell'approvazione del piano e nel caso in cui il piano non preveda esuberi di personale sono nulli e costituiscono condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 5.

(Monitoraggio dell'attuazione del piano)

1. L'impresa comunica alla struttura per le crisi d'impresa, con cadenza almeno mensile, lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese.

2. La struttura per le crisi d'impresa monitora l'attuazione del piano, avvalendosi dell'ANPAL relativamente alle azioni di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Fermi gli effetti di cui all'articolo 4, comma 8, il mancato rispetto degli impegni assunti nonché dei tempi e delle modalità di attuazione del piano comporta per l'impresa e per il gruppo di cui essa fa parte, nonché per le imprese sue committenti, la preclusione all'accesso a contributi, finanziamenti, sovvenzioni pubbliche comunque denominate e l'esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo di cinque anni dalla data di approvazione del piano; l'impresa inadempiente è altresì tenuta alla restituzione degli eventuali sussidi pubblici utilizzati nei cinque anni precedenti alla stessa data.

4. Può essere disposta dalla struttura per le crisi d'impresa la nomina di un commissario *ad acta* per il tempo necessario alla realizzazione del piano di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 6.

(Diritto di prelazione di cooperative di lavoratori)

1. Nel caso in cui i lavoratori dell'impresa decidano entro due mesi dall'approvazione del piano secondo quanto previsto dall'articolo 4 di costituire una società cooperativa, ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 gennaio 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 22 febbraio 2021, la suddetta società cooperativa gode di un diritto di prelazione sulla cessione eventualmente disposta nel piano.

2. Ai fini e per gli effetti dell'esercizio del diritto di prelazione l'impresa deve notificare con lettera raccomandata alla società cooperativa la proposta di alienazione, trasmettendo il preliminare di cessione, in cui devono essere indicati il nome dell'acquirente, il prezzo di cessione e le altre norme pattuite, o una scrittura privata da cui risultino i medesimi elementi. La società coope-

rativa può esercitare il suo diritto entro trenta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata. Il prezzo per la cessione è stabilito al netto dei contributi pubblici comunque ricevuti dall'impresa dall'anno della sua costituzione all'avvio della procedura di cui alla presente legge.

3. Qualora l'impresa non provveda alle notificazioni di cui al comma 2 o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di cessione, la società cooperativa di cui al comma 1 può, entro un anno dall'ultima delle formalità pubblicitarie relative al contratto di cessione, riscattare le quote dell'impresa dall'acquirente e da ogni successivo avente causa.

Art. 7.

(Acquisizioni e partecipazioni di Cassa depositi e prestiti Spa)

1. Ad ogni stadio del procedimento, fino a due anni dall'approvazione del piano, qualora permangano rischi per il mantenimento dei livelli occupazionali e la continuità produttiva, Cassa depositi e prestiti Spa, per la funzione ad essa attribuita dall'articolo 5, comma 8-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, può acquisire le imprese di cui all'articolo 1 o assumervi partecipazioni anche per il tramite di veicoli societari o fondi di investimento da essa partecipati nonché per il tramite di società private o controllate dallo Stato o enti pubblici.

€ 1,00